

LXIV.

TORNATA DEL 15 MAGGIO 1900

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni sul credito comunale e provinciale » (N. 70) — Approvazione degli articoli 1 e 2 — All'art. 3 parlano il senatore Pellegrini, il ministro del tesoro ed i senatori Codronchi, relatore, Municchi e Finali — Approvazione dell'art. 3 — All'art. 4 parlano il senatore Gadda, il ministro del tesoro ed il senatore Finali — Approvazione degli articoli 4, 5 e 6 — All'art. 7 parlano il senatore Saredo ed il ministro del tesoro — Approvazione degli articoli dal 7 al 13, ultimo del progetto di legge, e dell'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale — votazione a scrutinio segreto — Chiusura di votazione — Risultato di votazione.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 30.

Sono presenti i ministri del tesoro, degli affari esteri, della guerra e di grazia e giustizia e dei culti.

TAVERNA, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni sul credito comunale e provinciale » (N. 72).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni sul credito comunale e provinciale ».

Come il Senato rammenta, nella seduta di ieri è stata chiusa la discussione generale.

Oggi procederemo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Il disposto dell'art. 1832 del Codice civile viene esteso ai debiti, anche se contratti prima della promulgazione della presente legge, delle

Province, dei Comuni e degli altri enti di cui nell'art. 2 della legge 24 aprile 1898, n. 132, e resta abrogato a riguardo di tali debiti il comma 2° dell'art. 1833 del Codice civile, nonchè il comma 1° dell'articolo stesso, nella parte relativa ai contratti che stabiliscono la restituzione per via di annualità, quando l'interesse calcolato nelle annualità di rimborso superi la misura legale.

Il preavviso di sei mesi, di cui nel citato articolo 1832, sarà dato con manifesto inserito nella *Gazzetta Ufficiale* e nel foglio degli annunci giudiziari della Provincia.

(Approvato).

Art. 2.

La Cassa depositi e prestiti e la Sezione di credito comunale e provinciale potranno accettare, in garanzia dei prestiti rispettivamente concessi, anche delegazioni sul Tesoro dello Stato, per riscuotere interessi, annualità, contributi, concorsi o canoni da esso dovuti agli enti locali mutuatari, purchè il debito dello Stato sia liquido, purchè non vi siano crediti

dello Stato verso gli stessi enti per rimborsi, contributi o altro, e infine purchè non sia altrimenti vincolato l'uso che dovrà farsi dagli enti suddetti delle somme dallo Stato dovute.

Può esser data garanzia anche mediante vincolo di usufrutto di rendita consolidata dello Stato, o con deposito di detta rendita nella Cassa dei depositi e prestiti.

(Approvato).

Art. 3.

Il Governo, per mezzo di apposita Commissione, di cui negli articoli seguenti, potrà regolare coi creditori delle Provincie e dei Comuni insolventi che abbiano ecceduto o debbano eccedere il limite legale della sovrimposta per la sistemazione dei loro debiti, la liquidazione e transazione dei crediti rispettivi.

La proposta di transazione consentita da tanti creditori che rappresentino almeno tre quarti della totalità del passivo di ogni singolo ente, sarà obbligatoria per gli altri creditori. Se nella prima adunanza mancasse tale numero, in una nuova riunione convocata entro un mese, basterà, a rendere la transazione obbligatoria per tutti, il consenso della maggioranza dei crediti rappresentati nella seconda adunanza.

La convocazione delle adunanze dei creditori sarà fatta dalla Commissione con avviso da inserirsi non meno di quindici giorni innanzi a quello fissato per la riunione, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La transazione non rimane definitivamente stabilita se non quando sia approvata dai ministri dell'interno e del tesoro.

PELLEGRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLEGRINI. Per quanto desideroso di non proporre emendamenti, poichè le osservazioni fatte ieri non trovarono fortuna nè presso l'onorevole ministro nè presso l'Ufficio centrale, pur tuttavia non posso dispensarmi dal pregare nuovamente l'onor. ministro e l'Ufficio centrale a voler consentire che almeno quest'articolo 3 sia in qualche punto modificato.

Non faccio che delle proposte limitatissime senza svilupparle riportandomi alle cose ieri discusse.

Prima proposta. Considerando che l'art. 3 non è affatto collegato con la limitazione dei

debiti esistenti al 31 dicembre 1899, scritta nell'art. 4, - perchè sono due cose diverse il *riscatto*, al quale può provvedere la Cassa depositi e prestiti secondo l'art. 4, e la *transazione obbligatoria*, o riduzione dei debiti d'imposta ai creditori a termini dell'art. 3, la quale può essere operata anche con denaro sovvenuto da altri che non sia la Cassa dei depositi e prestiti, - è necessario aggiungere nel primo capoverso dell'art. 3, dopo le parole « comuni insolventi », le altre « al 31 dicembre 1899 ».

Soltanto dopo tale aggiunta, la legge sarà conforme al concetto espresso dall'onor. ministro e dall'Ufficio centrale e cioè che si tratta soltanto di una misura transitoria per regolare la condizione dei comuni, già in istato d'insolvenza alla fine del 1899, non di una istituzione nuova sulla insolvenza anche futura dei Corpi morali indicati nell'art. 1.

Secondo emendamento. La parola generica dell'art. 3 « creditori delle provincie e dei comuni insolventi », - abbraccia, non esclude, la Cassa depositi e prestiti per mutui in corso con i Corpi morali, perchè se essa è per tale titolo un creditore come gli altri, può anch'essa essere soggetta alla stessa condizione di dover subire la transazione obbligatoria, imposta ai creditori senza distinzioni nè limitazioni.

Che a questo articolo porti una limitazione il disposto dell'art. 4 capoverso, dove si parla della Cassa per contrapposto agli *altri* creditori, lo escludo. Io sarò in inganno, ma credo che nessuno che legga l'art. 3 possa dire che sussiste in questo articolo la esclusione della Cassa depositi e prestiti; e poichè l'art. 4 riconosce, come non poteva non riconoscere, che anche ad essa spetta la qualifica di *creditore*, come spetta agli *altri* creditori, ne discende che l'articolo 3 abbraccia pur quella Cassa quando parla in genere di creditori.

Si deve dunque aggiungere la espressa esclusione dei crediti della Cassa dalla liquidazione e transazione contemplate nell'art. 3.

Terzo emendamento. — Sono disposto ad accettare l'obbligatorietà della riduzione dei crediti quando tre quarti dei creditori vi acconsentono, perchè questo è anche in parte conforme al disposto, già invocato dall'onorevole ministro, del Codice di commercio sul concordato.

Ma mi pare che sia assolutamente impossi-

bile ammettere la seconda parte del primo capoverso di questo articolo per la quale qualunque maggioranza enorme di creditori dovrebbe sottostare alle deliberazioni anche di una qualsiasi esigua minoranza di creditori che sia rappresentata nella seconda convocazione.

E non solo resta spogliata del suo avere la maggioranza dei crediti non rappresentati, ma resta sacrificata persino la maggioranza numerica dei *creditori* intervenuti nella seconda convocazione, se un solo accaparratore di titoli rappresenta in essa la maggioranza dei *crediti*. Così questa parte dell'articolo ripugna anche allo scopo indicato dall'onorevole ministro, di difendere i piccoli ed onesti creditori contro gli avidi speculatori, e contraddice all'invocato esempio del Codice di commercio sul concordato, per il quale si richiedono due maggioranze accettanti.

Perciò propongo: 1° Che nel primo paragrafo dell'art. 3 si aggiungano le parole: « al 31 dicembre 1899 ». 2° Che ivi si dica che i crediti della Cassa depositi e prestiti sono esclusi dalla liquidazione e transazione contemplate in questo articolo. In 3° luogo propongo che il secondo capoverso di quest'articolo termini con la prima parte di esso che esige l'accettazione dei tre quarti, e quindi con le parole: « sarà obbligatoria per gli altri creditori », e che vengano cancellate le parole che seguono: « so nella prima adunanza mancasse tale numero », fino al termine del paragrafo, dove si dice: « rappresentati nella seconda adunanza ».

Pregherei l'onorevole ministro e l'Ufficio centrale, almeno in considerazione dei gravi interessi pubblici connessi con la Cassa dei depositi e prestiti o di quelli privati, e per riguardo ai principi più inconcussi di diritto privato, violati con pericoloso esempio dall'articolo proposto, di accettare queste modificazioni.

Se il ministro e l'Ufficio centrale, non le accettano, poichè sarebbe inutile sperare che trovassero fortuna in Senato i miei emendamenti contro la loro opposizione, prego e Ministro ed Ufficio centrale di voler riflettere, prima di mantenerlo, alla responsabilità che assumono insistendo nel proposto articolo; ed i miei emendamenti raccomando alla loro equità e giustizia.

BOSELLI, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSELLI, *ministro del tesoro*. A me dorrebbe che l'onorevole senatore Pellegrini interpretasse come una intenzione scortese il motivo che mi muove a pregarlo di non insistere nelle sue proposte.

La relazione dell'Ufficio centrale è improntata a due desideri, cioè di avere dinanzi una legge più perfettamente concepita, e di condurla sollecitamente in porto, perchè le sue disposizioni hanno, come si diceva ieri, tanto utili effetti rispetto alla vita amministrativa di parecchi comuni ed anche in ordine alle contingenze politiche del nostro paese.

Potrei quindi limitarmi a pregare il senatore Pellegrini di non insistere nelle sue proposte, per non allontanarci dal desiderio nel quale sono concordi l'Ufficio centrale, il Governo e, oserei sperare, il Senato, che non sia ritardata l'approvazione del disegno di legge. Mi preme di fare una dichiarazione rispetto a quanto l'onorevole senatore disse intorno alla Cassa dei depositi e prestiti.

Io escludo in modo assoluto che la Cassa dei depositi e prestiti, rispetto ai debitori insolventi, possa partecipare a una transazione, a un concorso cui, dato certe condizioni, possono essere chiamati gli altri creditori. Ho detto, dato certe condizioni, perchè il Governo, e per suo mezzo, la Commissione istituita da questa legge, tratterà le transazioni cogli altri creditori solo quando abbia riconosciuto che le condizioni del comune impediscano assolutamente ora o poi che egli possa farne a meno; quando abbia riconosciuto che il transigere è necessario anche dopo avere elevato la sovrainposta e le tasse locali fino a un limite sostenibile, anche dopo aver falciato nelle spese.

Escludo adunque, come io diceva, il caso di una transazione colla Cassa, e l'escludo per un motivo che appartiene ai principi costituzionali della Cassa stessa, la quale non è arbitra del denaro di cui dispone; essa mette in circolazione i capitali che le vengono affidati in deposito. Tutte le discipline, tutti gli atti che la riguardano sono intrinsecamente ed invariabilmente informati al principio che essa non può transigere, nè incontrare perdite riguardo al suo capitale.

Sonochè questa potrebbe essere garanzia riguardante solo gli ordini essenziali della Cassa

dei depositi e prestiti, ma non rispetto alle ragioni così dei comuni come degli altri creditori. Un fatto positivo mette la Cassa dei depositi e prestiti nella condizione di non incorrere in pericolo alcuno. Egli è che, anche rispetto ai comuni insolventi con altri creditori, giacchè con essa fino ad oggi nessun comune è insolvente, la Cassa non ha crediti se non sono garantiti dalle delegazioni sulle sovrimposte, e l'importo di queste delegazioni viene ogni bimestre versato dagli esattori direttamente nelle Casse dello Stato. Ora, siccome io reputo che gli effetti di questa legge non possono menomamente pregiudicare la condizione del creditore ipotecario, così, come ebbi a dichiarare nell'altro ramo del Parlamento, avviso che in nessun modo questa legge può offendere il privilegio assoluto sopra la delegazione, che spetta alla Cassa dei depositi e prestiti.

Io non so se abbia spiegato chiaramente il mio concetto, ma a me sembra che sia affatto escluso il pericolo dell'interpretazione cui alludeva il senatore Pellegrini.

Io ho detto ieri, e ripeto oggi, che, a parer mio, le disposizioni riguardanti i comuni insolventi hanno la indole, che è propria di questa legge, se ne togliete l'art. 1; voglio dire indole transitoria.

Se ciò non si vede scritto esplicitamente, come osserva il senatore Pellegrini, nell'art. 3, risulta, a parer mio, dalla connessione che hanno fra loro i diversi articoli, ed egli, valente maestro nelle dottrine giuridiche, m'insegna, che una legge non va interpretata solamente secondo ciò che i singoli articoli dichiarino, ma eziandio secondo la connessione che ciascun articolo abbia cogli altri articoli, e col complesso della legge stessa.

Del resto, se il Senato fosse un'assemblea d'indole accademica, e se io mi facessi lecito abusare del suo tempo, potrei anche discutere la tesi generale se convenga o no provvedere ad una legislazione rispetto ai fallimenti dei comuni. L'istituto del fallimento ristretto ai soli commercianti fu introdotto dalla legislazione francese. Gli antichi statuti dei maggiori nostri comuni non distinguevano tra il fallimento dei commercianti e l'insolvenza degli altri debitori; a tutti i debitori si applicava il giudizio di concorso e le

odierne legislazioni in Inghilterra, negli Stati Uniti d'America, in Austria, in Germania e in altri paesi tendono a togliere le differenze sostanziali tra il fallimento e l'insolvenza.

Lo stesso nostro Codice di commercio ammette l'istituto del fallimento per il caso in cui i comuni facciano atti di commercio.

Accennai ieri all'antica giurisprudenza esposta dai maestri del diritto. Mi basti citare quella fra le dissertazioni dello Strykio che ha per titolo *De Civitate oberata* e il *Labyrinthus creditorum concurrentium* del Salgado. Ivi si insegna che rispetto ai comuni debbono usarsi molti rimedi stabiliti dalle leggi per alleviare la sorte dei debitori insolventi. I comuni non meno dei privati *nonvercantis fortunae fato subiacent*. E se così avviene: *quanto equius et iustus erit civitatibus sub aere alieno gementibus aliquo benignitatis temperamento succurri ne immoderatis exactionibus poenitus destruantur et evertantur*. E pare che parli dei nostri giorni l'antico scrittore aggiungendo: *praesertim cum a civibus suis pariter depauperatis atque ultra modum ferme tributis, accisiis, aliisque oneribus gravissimis pro quotidianis necessitatibus gravatis ad exolvendum aes alienum amplius iuvare non possunt*.

Deve lasciarsi ai comuni, riassumo l'antica dottrina, quanto basti alla loro dignità e perchè esista la comunione dei cittadini, il Governo e l'amministrazione della pubblica cosa, *ne contra publicam utilitatem egestatem patiantur* (così il Salgado) *publicisque functionibus ne deficiant, quia publica utilitas privatae semper praeferetur et variis turis privilegiis decoratur*. E leggo nell'enumerazione delle spese intangibili quelle per il culto, per le scuole, per gli stipendi dei sindaci, dei segretari e degli architetti, per tutte, infine, le opere passate e future necessarie al pubblico servizio *quod privatorum actionibus et exactionibus merito praeferendum*. E insieme colla dottrina così affermava *constantissima et indubitata praxis omnium tribunalium, et etiam inferiorum notissima*. Essa riconosceva doversi assicurare *alimenta populis et universitatibus*.

Nulla di nuovo sotto il sole, onorevoli signori; fatti simili a quelli avvenuti ai giorni nostri avvennero nei secoli scorsi; i principi che informano questa legge sono nei libri dei

dottori antichi, nelle decisioni degli antichi tribunali.

Il senatore Pellegrini lamenta che sono troppo scarse le guarentigie riservate ai creditori rispetto alla seconda adunanza per la transazione obbligatoria, ma io debbo osservare, per la esperienza che su questa materia si è potuto avere dall'applicazione delle leggi precedenti, come sia raro il caso che i creditori maggiori non intervengano alla seconda adunanza.

A parte, del resto, che se il creditore non interviene all'adunanza segno è che generalmente non si oppone alla transazione, il fatto ha dimostrato che il numero dei creditori nelle seconde adunanze non fu mai tanto esiguo da potersi dubitare che una minoranza più diligente potesse imporre la sua volontà ai più.

Io non oso sperare di aver dileguato i dubbi dell'onor. senatore Pellegrini, ma vorrei pregarlo di non insistere nelle sue proposte.

PELLEGRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLEGRINI. Ringrazio l'onorevole ministro della cortesia con la quale ha voluto rispondermi, e del valore che ha dato ai miei argomenti, opponendovi una replica così diligente.

Consenta che io brevemente esponga le ragioni per le quali non credo erronei nè infondati i convincimenti da me manifestati.

Se l'articolo terzo possa essere applicabile ai crediti dalla Cassa dei depositi e prestiti, è un dubbio di grave importanza e che la legge dovrebbe rimuovere e non lasciarne la risoluzione all'interprete.

Dice l'onorevole ministro che non è applicabile l'art. 3 ai crediti della Cassa dei depositi e prestiti per due ragioni: la prima perchè la Cassa depositi e prestiti impiega nei crediti accordati ai corpi locali il danaro raccolto specialmente dalle Casse postali di risparmio, danaro che è dei depositanti. Ma avverta l'onorevole ministro che è deposito improprio, ed è quindi il danaro dato a mutuo dalla Cassa depositi e prestiti, danaro di sua proprietà, essa è il creditore dei corpi locali. Inoltre nella stessa condizione di dare a mutuo il danaro depositato a risparmio, si trovano anche le Casse di risparmio locali.

Si potrà sostenere perciò che le Casse di risparmio locali saranno del pari sottoposte alla obbligatorietà di subire la transazione

coattiva, la coattiva riduzione dei loro capitali dati a mutuo ai corpi morali di cui qui si tratta?

Eppure anch'esse si trovano, quanto alla provenienza del danaro dato a mutuo, nella condizione della Cassa depositi e prestiti...

BOSELLI, ministro del tesoro. Senza delegazione, però.

PELLEGRINI. Mi permetta che le risponda: no, la sua interruzione non stabilisce differenza fra le due Casse.

Non ho l'intenzione di entrare ora in una discussione a fondo di questo argomento, però mi basta il ricordarle, che, con l'espressa disposizione della legge, articolo 16 delle legge del 1898, furono abilitate le Casse di risparmio ordinarie a ricevere delegazioni dai corpi morali locali.

Se quando i crediti sono coperti da delegazioni l'articolo 3 diviene inapplicabile, come ha detto l'onorevole ministro, per le Casse depositi e prestiti, si dovrà l'art. 3 dichiarare inapplicabile anche alle Casse di risparmio che siansi valse di quella legge e di altre che consentirono le delegazioni per prestiti ai Consorzi.

Ma è poi vero, che, quando per il pagamento dei crediti furono rilasciate dai corpi morali le delegazioni, non è applicabile l'art. 3, e che del pari questo non si applica ai crediti ipotecari? Sarebbe giusto che tali crediti, e così i privilegiati e quelli garantiti da pegno fossero esclusi, ed anche perciò l'art. 3 si dovrebbe emendare. Invece l'art. 3 con la dizione generica « creditori delle provincie e dei comuni insolventi » abbraccia con la generalità dell'eloquio qualunque creditore, sia ipotecario o chirografario, abbia o non abbia delegazioni o pegno o privilegio. L'articolo dice *creditore* soltanto, e non esige che questa sola qualità.

Ma ammettiamo che la benigna interpretazione dell'onor. ministro possa essere la più attendibile. Non è questa una ragione per non emendare l'articolo, perchè mi pare che non sia buon sistema, fare degli sforzi d'ingegno (e l'onorevole ministro ne ha tanto) fare degli sforzi d'ingegno per far prevalere una ad altra interpretazione di una legge, mentre si dà mano alla formulazione della legge stessa, e quindi si è in tempo di rimediare, prevenendo ogni dubbio, ogni incertezza.

A me pare più logico fare addirittura una legge chiara, e dettare disposizioni nè ambigue nè oscure, affinché possa interpretarsi ed applicarsi senza fatica, senza incertezze, senza arbitri.

Ad ogni modo, dato anche che sotto la parola creditori, non fosse compresa la Cassa depositi e prestiti, perchè possiede per i suoi creditori le delegazioni, neppure ai crediti della Cassa di risparmio si applicherà l'art. 3.

Dato, ripeto, che le Casse di risparmio abbiano nel fatto (e ne conosco più di una che in fatto si trova in queste condizioni) ricevuto per i suoi prestiti delle delegazioni, vede, onorevole ministro, che quanto ella dichiarò per la non applicazione di questo art. 3 alla Cassa depositi e prestiti, o concorre anche per le Casse di risparmio, quanto ai crediti con delegazioni, o non concorre neppure per quella.

La dichiarazione predetta di una persona così autorevole come il ministro, gioverà a qualche cosa, a tranquillare almeno in qualche caso una data categoria di creditori, le Casse di risparmio.

Ma, se non sono esonerate le Casse di risparmio ordinarie dal dover sottostare all'articolo 3, non lo è nemmeno la Cassa di depositi e prestiti.

Vengo alla questione di principio, se debba ammettersi la riduzione coattiva dei crediti capitali verso comuni o provincie che siano in istato di decozione.

Questa questione diventa un po' dottrinale ed accademica perchè qui non siamo chiamati a discutere se convenga rimettere per i debitori non commercianti la procedura concorsuale, in correlazione con quella del fallimento per i commercianti.

Io non ho mai detto di ritenere che soltanto l'istituto del fallimento debba sussistere, che debba essere ristretto ai soli commercianti una forma qualsiasi di concorso dei creditori; e tanto meno ho detto, che ai comuni ed alle provincie debbano essere negati quei benefici, che per tutti gli altri debitori non commercianti venissero rimessi ed accolti nelle nostre leggi. Io sono tanto poco entusiasta del metodo preferito dal legislatore francese, che io preferisco la maggior possibile unificazione delle leggi civili e commerciali, dato le presenti condizioni economiche e giuridiche di Europa e non so se

tale sia anche l'opinione individuale dell'onorevole ministro. Ma tutto ciò non contrasta con la mia opposizione all'art. 3, il quale introduce anzi un nuovo gius singolare ed eccezionale. E gli scrittori e i dottori citati dall'onorevole ministro non confortano la sua tesi, ma la mia.

L'insegnamento dello Strykio e degli altri sta ad escludere che si neghi ai corpi amministrativi locali i benefici del diritto comune. Ma col progetto l'onorevole ministro non è il diritto comune che invoca ma un diritto eccezionale. A questo io mi opposi, non ad un nuovo gius comune per tutti i debitori.

Alle mie obiezioni per la efficacia data alla seconda adunanza, l'onorevole ministro rispose: che, appunto perchè si tratta di una seconda adunanza, i creditori che non sono intervenuti addebitino se stessi se rimangono pregiudicati, perchè si ha il diritto di presumere che gli assenti siano assenzienti, poichè è regola generale che chi non interviene, tacitamente aderisce a quello che si fa dagli intervenuti.

No, onorevole signor ministro. Vi è un'altra regola che in argomento va rispettata, quando si tratta della conservazione del proprio patrimonio, regola che serba illeso il diritto, salva la prescrizione.

Anche quando un'adunanza sia stata preceduta da notificazioni regolari e capaci di far seriamente presumere che l'invito pervenne al destinatario, e ciò manca nell'art. 3, non si può desumere dalla contumacia la rinuncia ad un credito od a parte di esso, mentre anzi è stabilito per legge che la rinuncia non si presume, come non si presumono le donazioni.

E tanto meno mi persuade questa illegittima presunzione che gli assenti diano mandato tacito ai presenti di disporre del loro avere, quando osservo il modo adottato dall'art. 3 per queste convocazioni dei creditori.

La convocazione è fatta mediante la inserzione di un avviso nella *Gazzetta Ufficiale*. Confrontando l'art. 3 con l'art. 1, osservo, che si danno meno garanzie nel caso dell'art. 3 che in quello dell'art. 1, non ostante i più gravi effetti portati dall'art. 3, perchè nell'art. 1 la diffida per l'anticipato integrale pagamento del credito deve essere inserita non soltanto nella *Gazzetta Ufficiale*, ma anche nel foglio degli annunci giudiziari della provincia, mentre invece nell'art. 3 si omette anche questo secondo prov-

vedimento che avrebbe potuto dare una certa pubblicità al fatto della convocazione, dalla quale può risultare la perdita di gran parte del credito. L'onor. ministro mi ha opposto che, in fatto, i creditori intervennero, e numerosi, nelle analoghe adunanze tenute in applicazione della legge del 1896 e del 1898, e che furono contenti della transazioni coattive in seguito ad esse operate, perchè ottennero pure qualche cosa a saldo di crediti per i quali da anni nè esigevano nè più speravano pagamenti di sorta.

Quanto al contento di questi creditori iugulati alle transazioni, potrei opporre le cose stampate nei giornali finanziari, nei quali lo Stato italiano, per aver fatto quelle leggi, fu accusato di essere uno spogliatore o di prestare assistenza non al diritto, ma alla ingiustizia ed al mancamento di fede; nei quali fu detto che in Italia ormai nessuno deve più fidarsi di dare danaro a credito ai comuni, perchè in Italia si è introdotto legislativamente il sistema di portar via ai creditori il loro avere. Il supposto plauso dei creditori a quelle leggi è contenuto in parole ed in frasi così gravi e così insolenti contro il potere legislativo, per averle votate, che non mi permetterei di ripeterlo in questa aula. Io non so dove abbia risuonato l'applauso dei creditori al Parlamento e al Governo per quelle leggi.

L'applauso ci fu nei comuni, che, per effetto di esse, imposero ai creditori la perdita di molti milioni, come si legge nella relazione del nostro Ufficio centrale. Ma gli applausi dei debitori con tale maniera di provvedimenti ottenuti sono un monito per i legislatori, non devono essere un eccitamento per proseguire nella stessa via.

Ma almeno la portata della legge del 1896 era così diversa e così limitata rapporto a quella di questo disegno di legge, che non regge il confronto.

Vengo alla conclusione.

Postochè l'onor. ministro dichiara di non accettare qualsiasi emendamento, postochè la maggioranza dell'Ufficio centrale ha già preventivamente dichiarato, che, per quanto di mal animo, per quanto riconosca difettoso il progetto di legge, tuttavia esso invita il Senato ad approvarlo tale qual'è, perchè vede non so quale pericolo in mora; o che lascia allo stesso Governo proponente di rendere meno cattiva la

legge, non valendosi della facoltà che essa consente, o applicandola con la più restrittiva interpretazione possibile, sarebbe da parte mia una temerità provocare un voto dal Senato, chiedendogli di respingere le risoluzioni concordi dell'onorevole ministro e dell'Ufficio centrale.

Le condizioni parlamentari odierne, alle quali ieri ha fatto richiamo l'onor. relatore dell'Ufficio centrale, concorrono a farmi ritenere ancora meno propizia l'ora presente per provocare il voto del Senato.

Per cui a me non resta che il conforto di aver soddisfatto a un dovere di coscienza; dolente di avere senza frutto, per il miglioramento della legge, occupato il Senato con le mie dichiarazioni.

Saprò come regolare il voto mio, per quanto mi sia grave di non poter contribuire all'approvazione di quella parte della legge, che vivamente desiderava a sollievo di alcuni comuni, imploranti da tanto tempo di essere soccorsi. Non è mia colpa se qui s'impone il dilemma, o di lasciare quel po' di bene, o di cooperare a quel male, secondo il giudizio della mia coscienza, che dal progetto di legge potrà derivare.

CODRONCHI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CODRONCHI, *relatore*. Innanzi tutto è evidente che per quanto si riferisce ai riscatti il dubbio sollevato dall'onorevole Pellegrini è dissipato dal fatto.

La cassa depositi e prestiti al 31 dicembre 1899 non aveva alcun debitore insolvente; quindi le transazioni non possono riferirsi a quei mutui.

Quanto poi all'altro caso considerato nel secondo comma dell'art. 4, io ho già osservato nella relazione, e lo ripeto ora che vi è una parola la quale esclude qualunque dubbio.

Il secondo comma dice così: « sono esclusi dal riscatto i prestiti contratti con la Cassa depositi e prestiti, salvo quei casi in cui si tratti di comuni insolventi, obbligati a transigere cogli altri creditori ».

Con questa parola *altri* si è esclusa la Cassa depositi e prestiti. Tuttavia l'Ufficio centrale, per allontanare qualunque preoccupazione, ha nell'ordine del giorno inserito un articolo, il terzo, in cui si vuole dichiarato che in ogni

caso i debiti colla Cassa depositi e prestiti sono sempre esclusi dalla transazione.

L'onorevole Pellegrini ha poi insistito sui pericoli della seconda convocazione dei creditori.

Il ministro ha già risposto che gli assenti alla prima adunanza hanno mostrato di disinteressarsi degli affari propri e non meritano alcun riguardo.

Ma del resto se così non si facesse che cosa accadrebbe?

Che i creditori non sarebbero pagati, e i comuni si troverebbero coi loro bilanci sospesi, non approvati, in una condizione finanziaria che suspenderebbe la vita economica del paese.

L'onorevole Pellegrini ha aggiunto: io potrei leggere dei giornali finanziari che hanno parlato della spogliazione fatta dal Governo con questa legge. Purtroppo li ho letti anch'io, ma quei giornali non avevano ragione. La legge ha dato mezzo allo Stato ed ai comuni di pagare in parte i creditori, i quali senza quella legge non avrebbero percepito un centesimo.

Come si è proceduto quando si è trattato di comuni insolventi? Si sono elevate sovrimposte, tasse locali, dazio consumo, si sono soppresse le spese facoltative, si sono diminuite le spese obbligatorie, ma è pure stato necessario in tutti i casi lasciare a questi comuni il modo di fare le spese necessarie alla vita comunale.

I creditori non avrebbero avuto senza quella legge il modo di procedere per via giudiziaria perchè questi comuni nulla possedevano; non avrebbero potuto sequestrare il cimitero, le scuole, o la casa comunale, e avrebbero dovuto rassegnarsi a perdere tutti i loro crediti.

Invece colle leggi del 1896 e del 1898 si è dato a questi comuni il modo, alleggerendo le annualità e prolungando l'ammortamento del capitale, di fare il servizio del nuovo prestito e di pagare i creditori.

Certamente la colpa dell'amministrazione è grave, gravissima quella dell'autorità tutoria e del Governo che ha lasciato che le cose perdurino in questo stato, e producano crisi così violente; ma, se i creditori con calma e moderazione guardano alla intromissione dello Stato in questa opera di redenzione, vedranno che lo Stato ha fatto per essi ufficio altamente benefico.

Non ho altro da aggiungere.

MUNICCHI, *dell' Ufficio centrale*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MUNICCHI, *dell' Ufficio centrale*. Ho chiesto la parola, onor. colleghi, non tanto per rispondere alle osservazioni che in via d' opposizione erano state fatte all'art. 3 ed implicitamente all'articolo 4, dell'onor. senatore Pellegrini, quanto perchè ho bisogno di fare una dichiarazione personale circa il mio voto d' approvazione di questa legge che brevemente esaminerò in tutte le sue parti collegate con l'art. 3 ora in discussione.

Quando per la prima volta lessi ed esaminai questo progetto di legge, ebbi l'impressione che non lo si potesse accogliere favorevolmente.

Ma, studiatolo accuratamente in tutto il suo contesto ed in tutte le sue particolarità, ed uditi gli schiarimenti che ebbe a fornire in seno all' Ufficio centrale il signor ministro del tesoro mi persuasi che questo progetto di legge risponde ad una dolorosa ma assoluta ed imprescindibile necessità di portare riparo ai gravissimi disordini e danni, avvenuti nella vita di alcuni enti locali amministrativi, e che trattasi di legge transitoria il cui vigore si limita a provvedere, con eccezionali disposizioni, ai mali del passato, non a quelli dell'avvenire che saranno governati dal diritto comune.

La transitorietà della legge non risulta da un termine assegnato e scritto per la sua durata, sibbene dall' avere determinato espressamente i fatti ed i danni cui con questa legge si vuol rimediare.

Mi spiego. Questa legge provvede a due classi di Comuni, bisognosi di soccorso gli uni e gli altri, ma in diverso modo, essendo diversissime le condizioni amministrative ed economiche in cui quelle due classi di Comuni si trovano. Ve ne sono invero alcuni in istato finanziario così disastroso e disperato che dopo avere portato tutte le imposte e tasse fino ai limiti massimi stabiliti dalle leggi o tollerabili e ridotte tutte le spese, anche le obbligatorie, non possono mettersi in condizione di fare onore ai loro impegni. Per questi Comuni la legge che stiamo discutendo ammette per suprema necessità e come rimedio estremo il fallimento quale è regolato nell'art. 3.

Per l'altra classe di Comuni che si trovano indebitati, ma che hanno un bilancio regolare

ed una potenzialità economica da potere far fronte agli impegni presi la legge appresta l'aiuto mediante i prestiti che farà la Cassa dei depositi e prestiti allo scopo di dar loro il modo dell'unificazione dei debiti e con estinzione la meno gravosa perchè con ammortamento estensibile a 50 anni.

Quindi per l'una classe di comuni trattasi di dare quel che possono ai loro creditori, fallendo, per l'altra di sistemare in modo migliore le condizioni finanziarie.

Ma per gli uni e per gli altri i mali cui si viene a porre riparo con la legge, sono quelli che esistevano al 31 dicembre 1899.

La Cassa dei depositi e prestiti normalmente, secondo la legge, fa prestiti estinguibili per ammortamento in 35 anni. Con la legge attuale come già fu fatto con quelle del 24 dicembre 1896 e del 24 aprile 1898, per soccorrere ai comuni, provincie ed altri enti locali si dà facoltà alla Cassa di far prestiti con ammortamento estensibile a 50 anni, ma purchè si tratti di riscatto di debiti esistenti al 31 dicembre 1899. Questa data è scritta nel primo comma dell'art. 4 del progetto in discussione, ed a quest'articolo è collegato, anche espressamente nel suo secondo comma, il precedente art. 3. Base pertanto di tutte le disposizioni della legge circa l'unificazione dei debiti per alcuni comuni, il fallimento degli altri, la vigilanza e la tutela esercitabile da un Istituto speciale cioè dalla Commissione centrale di cui all'art. 5, base, ripeto, di tutte queste disposizioni eccezionali deroganti al nostro diritto pubblico civile ed amministrativo, sono i prestiti della Cassa estinguibili in 50 anni che non possono essere fatti, lo ripeterò, scusatemi, fino alla sazietà, che poi debiti esistenti alla fine del 1899. Perciò a me parve superfluo quello che l'onor. senatore Pellegrini proponeva di scrivere cioè quella data nell'art. 3 poichè è scritta nell'art. 4 con cui quello è legato.

Per me quindi è indubitabile che la legge che discutiamo è istituzionale e rimarrà ferma nel suo art. 1 in cui giustamente si estende alle provincie, ai comuni ed altri enti locali il diritto del riscatto dei debiti su cui paghisi un interesse maggiore della misura legale e nell'art. 2 che estende il novero dell'attività che gli enti mutuatari possono dare in garanzia alla Cassa dei depositi e prestiti, ma in tutte le altre

disposizioni e quindi negli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 la legge è transitoria e la transitorietà sorge in modo certo dallo scopo che si propone e da quella data che è scritta nell'art. 4.

Mi ha confortato il sentire che questa è l'opinione del ministro perchè se avessi potuto dubitare che la legge non fosse transitoria non mi sarei unito alla maggioranza dell'Ufficio centrale, e non mi preparerei ora a dar voto favorevole alla legge.

Invero so anch'io che la tendenza moderna giuridico-scientifica è di estendere il diritto fallimentare dal campo commerciale a quello civile.

È in sostanza il principio della selezione dei deboli che ispira quella tendenza.

Nel campo amministrativo convengo anch'io essere meglio che si liquidi, sia pure col fallimento, un disordine altamente da deplorarsi, ma cui non si può portare altro rimedio, dando ai creditori quel tanto che si può, mentre non ricorrendo ai rimedi eccezionali di cui nell'attuale legge i creditori nulla avrebbero, ed intanto i titoli di prestiti comunali sui quali non si pagano da tempo gli interessi rimarrebbero sul mercato commerciale come documenti di vergogna per la nostra vita amministrativa e di discredito non solo delle provincie e dei comuni, ma anche dello Stato, per la colleganza che c'è fra la vita sua e quella dei comuni e delle provincie.

Ma, se per tutto questo sono favorevole alla legge, non vorrei però davvero accettare in una legge che non fosse transitoria l'istituto del fallimento qual'è organizzato e regolato nel progetto attuale, perchè troppo ci allontana dal diritto comune e dal Codice di commercio, pel quale per esempio i creditori non intervenuti o non assenzienti al concordato, possono fare opposizione avanti l'autorità giudiziaria. Ma non mi voglio addentrare in confronti e critiche che sarebbero inopportune. Accetto la legge perchè necessaria e transitoria ed abbrevio le mie osservazioni perchè qualcuno mi dice che occorre stringere la discussione di questo progetto.

Soltanto mi permetta il mio amico senatore Pellegrini (e poi non aggiungerò altro) di dire che la sua proposta di modificare l'art. 3 nel senso che una sola adunanza dei creditori dovesse essere fatta, quella cioè in cui la propo-

sta di transazione consentita da tutti i creditori che rappresentino almeno tre quarti della totalità del passivo è obbligatoria per gli altri creditori, e che si abolisse la seconda riunione, presenterebbe l'inconveniente che i contrari alla transazione non interverrebbero alla prima adunanza, onde non ci sarebbe più rimedio in un tema dove s'impone la necessità di venire ad una conclusione definitiva.

Si dice che i creditori non interverranno alle riunioni sia per l'eventuali lontananze, sia perchè non avranno notizia della convocazioni.

Il progetto dice nell'art. 3 che l'avviso s'inserirà nella *Gazzetta ufficiale*, ma il signor Ministro potrà, come lo prego, disporre nel regolamento, che l'avviso stesso sia pubblicato nel foglio degli annunci giudiziari della provincia come ad altro effetto si dispone nell'art. 1 di questa legge.

Del resto per maggior cautela il signor Ministro potrebbe stabilire pure nel regolamento quello che, se non erro, era già nel primitivo progetto ministeriale presentato alla Camera, cioè che gli avvisi della convocazione dei creditori fossero pubblicati per affissione all'albo comunale, a norma di legge, come si usa per le ordinarie pubblicazioni.

Se anche con ciò alcuni creditori non andranno alle adunanze, non dovranno poi lamentare di avere subito la volontà della maggioranza. Essi saranno negligenti; imputino a loro stessi se ne avranno male: *Vigilantibus iura succurrunt*.

Molto altro avrei da dire. Ma fui avvertito che il signor ministro doveva assentarsi per andare alla Camera dei deputati e purtroppo il momento politico impone di affrettare la discussione e la votazione di questo progetto. Tronco quindi il mio il mio discorso ringraziandovi, onorevoli colleghi, della benevola attenzione che avete concesso alle mie; per necessità, affrettate ed incomplete osservazioni.

FINALI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Siccome nella relazione dell'Ufficio centrale è detto che non vi fu unanimità di voto rispetto a questo disegno di legge, sarà bene che la minoranza faccia intendere quale era il suo concetto.

Il concetto era veramente, checchè ne sia delle intenzioni, confermate oggi autorevolmente dall'onor. ministro del tesoro, che le disposizioni dell'art. 3 del progetto di legge non hanno quel carattere transitorio che egli ritiene; e che quindi questo dovesse essere, come altri articoli per altre ragioni, emendato.

L'onorevole ministro però è andato incontro alle obiezioni ed ha detto: Se però avesse anche un carattere permanente non ci sarebbe nessuna discordia coi principi generali di diritto, su di che vi sarebbe almeno da dubitare.

Però egli ha escluso che sia una istituzione permanente.

Ma se non è un istituto permanente questo della transazione e liquidazione obbligatoria, sarebbe opportuno il dirlo nella legge stessa sebbene sia autorevolissima la dichiarazione dell'onorevole ministro; autorevole la opinione del senatore Municchi nel dar ragione del suo voto.

L'argomento che si trae dall'articolo 4 ha un certo valore; ma un certo valore soltanto; perchè l'articolo 4 non fa altro che determinare in che modo la Cassa dei depositi e prestiti debba venire in aiuto di questi comuni pel riscatto dei loro debiti.

Nell'articolo 3 è proprio detto che vi sia il carattere di transitorietà, il carattere di una legge che voglia provvedere a fatti avvenuti e non regolare normalmente il presente e l'avvenire.

Io non sono stato capace di persuadermi, pur non disconoscendo menomamente che questa sia l'intenzione dell'onor. ministro proponente e da lui dichiarata.

Lascio poi in disparte l'altra osservazione dell'onorevole Pellegrini, che riguarda questo articolo 3, alla quale si può passar sopra soltanto se non si emenda nulla.

La disposizione della seconda convocazione che rende obbligatoria la risoluzione di tre intervenuti contro una massa grande di creditori che possono essere assenti, è una di quelle che potrebbe avere effetti ingiusti e disastrosi; e poi i creditori non sono mica tutti usurai.

I creditori dei comuni per eccezione saranno usurai, ma nella massima parte sono persone od enti morali rispettabili al pari di qualunque creditore. Io non faccio nessuna proposta, ma ho detto questo per spiegare come nell'Ufficio

centrale non c'era perfetta concordia nella approvazione del progetto di legge, e di quest'articolo in ispecie, senza emendamento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'art. 3 nel testo già letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 4.

La Cassa dei depositi e prestiti, nei limiti delle proprie disponibilità, potrà fare nei modi del suo istituto, prestiti con ammortamenti estensibile a 50 anni, a comuni, provincie e loro consorzi, a consorzi di bonifica e d'irrigazione e a quelli per le opere idrauliche di terza categoria, per solo riscatto di debiti esistenti al 31 dicembre 1899.

Sono esclusi dal riscatto i prestiti contratti con la Cassa depositi e prestiti, salvo quei casi in cui si tratti di comuni insolventi, obbligati a transigere cogli altri creditori, che siano in eccedenza al limite legale della sovrimposta e che non abbiano da delegare per ammortamento del prestito crediti verso lo Stato e rendita consolidata ai termini dell'articolo 2.

GADDA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GADDA. Malgrado il tempo che ne stringe, io non posso fare a meno di fare una viva preghiera all'onor. ministro.

Io desidero che sia bene rilevato in qual via pericolosa ci metteremmo se elevassimo a sistema lo impiegare i danari della Cassa depositi e prestiti per un termine così lungo di restituzione: per un cinquantennio.

I capitali che la Cassa depositi e prestiti dà in mutuo ai comuni, le pervengono principalmente dal risparmio dei privati cittadini.

Ora se avvenisse in qualche momento un affollamento di richieste per il ritiro dei risparmi depositati, la Cassa depositi e prestiti si troverebbe in una posizione molto difficile, per non dire pericolosa.

Su quest'argomento non mi soffermo, perchè è evidente, ognuno deve comprenderlo, e il Governo più di tutti.

Tuttavia, malgrado questa mia preoccupazione, ho desiderato e desidero che questa legge sia accolta dal Senato, perchè io conosco che

le condizioni attuali della Cassa depositi e prestiti non lasciano dubbio che possano essere turbate dalla facoltà che con questa legge le accordiamo, di fare mutui a rimborso con annualità per cinquant'anni.

Da una parte tale facoltà è limitata a redimere i debiti dei comuni a tutto il dicembre 1899, e da un'altra parte la Cassa è nella necessità di desiderare degli impieghi pei capitali con garanzie quali i comuni presentano.

L'impiego del capitale è sicurissimo e non può correre eventualità di perdita, perchè, come ha detto il ministro e il nostro relatore, non vi ha dubbio che la Cassa debba subire quella riduzione a cui gli altri creditori dei comuni dovranno sottostare.

L'attuale mia interruzione era però resa necessaria dal fatto che ho visto presentato alla Camera dei deputati un altro progetto di legge in cui si propone di accordare ai comuni lo stesso beneficio di contrarre mutui alla Cassa dei depositi e prestiti con ammortamento a lunga scadenza per saldare i debiti dei comuni colla contabilità verso l'Amministrazione provinciale in dipendenza delle strade comunali obbligatorie. Se questa facoltà di contrarre mutui di questa natura, si elevasse a sistema, non solo si esporrebbe, come ho già detto, la Cassa depositi e prestiti a grave pericolo, ma si farebbe la rovina dei comuni.

Sarebbe un eccitamento ai comuni a contrarre mutui, e quindi si offrirebbe loro una via per rovinarsi interamente.

Io sono sicuro che il Governo è in questo concetto, ma tuttavia è bene che in una seduta come l'attuale, malgrado la fretta con cui siamo obbligati, a votare questa legge, sia fatta in proposito chiara e precisa dichiarazione da parte dell'onorevole ministro. Di ciò gli muovo viva preghiera.

BOSELLI, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSELLI, *ministro del tesoro*. Il senatore Gadda, anche nella qualità sua di presidente della Commissione parlamentare, che sorveglia la Cassa dei depositi e prestiti, assicurò il Senato come oggi le disponibilità della Cassa siano tali, che senza alcun pericolo si può approvare questa legge e andare incontro a quegli ammortamenti a lunga scadenza che si sono proposti.

Io lo ringrazio di questa dichiarazione, perchè conviene al pubblico interesse che la fiducia del paese si mantenga piena e continua nella solidità di così importante ed utile istituzione e che tutti sappiano che le leggi, che andiamo facendo, non sono tali che possano in qualsiasi maniera scuoterne la compagine, e affievolirne il credito. E credito sommo e perfetto merita godere la Cassa dei depositi e prestiti, perchè ogni suo prestito, come già si disse, è munito di guarentigie assolute.

Dichiaro ad ogni modo al senatore Gadda che terrò in grandissimo conto l'invito, che egli mi ha rivolto, affinchè non si proceda troppo oltre nel sistema dei lunghi ammortamenti.

Ogni cosa, anche buona, ha il suo limite, e quando si va oltre possono sorgere pericoli che oggi non esistono.

Poichè ho chiesta la parola, e non l'aveva chiesta prima per non tornar troppe volte a infastidire il Senato con la mia voce, poichè ho chiesta la parola torno un momento indietro, me lo conceda il Senato, per rispondere con una dichiarazione al senatore Municchi, che ringrazio del suo valido appoggio: nel regolamento terrò conto della proposta che egli ha fatto.

Al senatore Finali esprimo il dispiacere di non essere riuscito a trovarmi d'accordo, con un uomo così autorevole, rispetto a questa legge e segnatamente all'art. 3. E sarei stato lieto se egli avesse dato alle mie dichiarazioni maggior valore, per quanto egli non attribuisca alle dichiarazioni che si fanno nelle aule parlamentari un'efficacia bastevole a rimuovere i suoi dubbi, meritevoli certamente di particolare considerazione.

Quanto ai creditori dei comuni mi giova rispondere insieme e al senatore Finali e ad alcune parole già prima dette dall'onorevole senatore Pellegrini.

Io non ho mai immaginato di accomunare tutti i creditori in una sola schiera infliggendo ad essi la taccia di usurai. Ben lungi di là, io dissi ieri al Senato che conosco parecchie egregie persone, parecchie oneste famiglie, le quali, con buona fede, impiegarono dei capitali, anche notevoli, nei prestiti dei comuni. Ma dissi che questi creditori, secondo l'esperienza dimostra, sono quelli i quali non solo maggior-

mente e più volentieri aderiscono alle transazioni, ma le invocano, poichè oggidi nulla ricevono; e rispetto ai piccoli patrimoni e alle modeste condizioni di certe famiglie il ricevere nulla significa aver a sopportare angustie e privazioni. Tali creditori desiderano questa legge.

Invece, se vi ha chi si oppone alle transazioni, sono generalmente quelle altre specie di creditori, che non chiamerò usurai, se non vi piace, i quali essendo nel mondo di certi affari e avendo fatto incetta a basso prezzo di titoli dei prestiti comunali, trovano che per loro non è grande iattura se non accettano le transazioni, e continuano a sperare di potere un giorno, a forza di sentenze, che finora però sono rimaste inefficaci, riuscire ad avere chissà che cosa. Intanto proseguono a far proficuo mercato di questi titoli, i quali, per quanto poco, pure qualche cosa valgono.

Ciò solo ho voluto dire per mettere in chiaro come realmente stanno le cose e come appunto da questa legge si deve arguire tanto la sollecitudine del Governo di aiutare i comuni, quanto quella di provvedere alla sorte dei creditori.

Anzi uno degli argomenti che raccomanda questa legge viene dal fatto, che a molta gente di buona fede pare veramente scandalosa la condotta di un Governo, il quale non ha colle sue autorità esercitata l'azione tutoria che gli spetta, non ha impedito la mala amministrazione dei comuni, non ha trovato modo di fare iscrivere nei loro bilanci le somme necessarie per il pagamento dei debiti, ed ha continuato finora a non provvedere, lasciando che i comuni non adempiano agli obblighi loro; ciò che non avviene in altri paesi, dove si iscrivono d'autorità i fondi necessari per soddisfare i presi impegni a mano a mano che vengono a scadenza e si ordina effettivamente il pagamento dei debiti comunali.

Lo Stato italiano, mercè questa legge, farà pagare i comuni che possono pagare, e quanto agli altri, sistemerà la loro condizione giovando ai creditori. Si uscirà così con questi provvedimenti, siano pure d'indole eccezionale, da uno stato troppo anormale. Si restaureranno seriamente le sorti dei comuni insolventi, e le ragioni dei creditori saranno, nei termini del possibile, finalmente soddisfatte.

FINALI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Mi rincresce vivamente di dover rispondere al signor ministro, di cui ho somma stima, che io do la massima autorità alle sue dichiarazioni, sia per rispetto all'Ufficio, sia per rispetto alla persona sua: ma che nel mio concetto qualunque dichiarazione ministeriale non può equivalere ad una disposizione che manca nella legge.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare metto ai voti l'art. 4 già letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 5.

È istituita presso il Ministero dell'interno una Commissione composta:

di due consiglieri di Stato, il più anziano dei quali funzionerà da presidente;

di un consigliere della Corte dei conti;

di un funzionario superiore della Cassa depositi e prestiti;

di due funzionari superiori del Ministero dell'interno;

di un funzionario superiore del Ministero delle finanze;

di un funzionario del Ministero dell'interno, segretario, con voto consultivo.

I componenti della Commissione saranno nominati per decreto Reale su proposta del ministro dell'interno, udito il Consiglio dei ministri.

Non potranno far parte della Commissione i membri del Parlamento.

Le funzioni della detta Commissione sono gratuite.

(Approvato).

Art. 6.

Le domande di prestiti, trasformazioni ed unificazioni non potranno essere deferite alla Cassa depositi e prestiti o alla sezione autonoma se non con il previo parere favorevole della Commissione stessa.

La Commissione dovrà determinare, agli effetti della precedenza, a quale fra le categorie previste dall'art. 3 della legge 24 aprile 1898, n. 132, debba ascrivere il prestito chiesto.

(Approvato).

Art. 7.

Per le provincie e comuni che dopo opportuna istruzione della Commissione stessa risultino nelle condizioni previste dall'articolo 3, la Commissione dovrà:

1° Compiere una revisione straordinaria, e, occorrendo, una modificazione del bilancio di ciascun ente, in modo da assicurare, col prestito chiesto, il completo e definitivo assetto finanziario e amministrativo dell'ente stesso, e da assicurare, inoltre, che il provento del prestito sarà esclusivamente adoperato agli scopi enumerati nell'art. 3 della legge 24 aprile 1898, n. 132, accrescendo, ove occorra, oltre i limiti legali la sovrimposta e quelle fra le tasse locali i cui massimi e minimi non siano specificati per legge: riducendo le spese tutte, comprese le obbligatorie, in modo da proporzionarle alle sue forze contributive; e vincolando alle delegazioni anche la totalità della sovrimposta, ove le condizioni del bilancio riformato lo consentano. Il bilancio stabilito a norma della presente disposizione servirà di base alle trattative di cui all'art. 3, senza pregiudizio però delle eventuali responsabilità personali;

2° La Commissione dovrà, ai fini sovraccennati e nell'intento di assicurare l'equa ripartizione dei tributi locali, rivedere i regolamenti (limitatamente a quanto concerne gli enti sottoposti alla tutela della Commissione stessa) provinciali, comunali e consorziali, relativi ai tributi stessi, i ruoli delle tasse comunali, le tariffe dei dazi addizionali e comunali, e le linee daziario nei comuni chiusi, udito il parere dell'intendente di finanza sugli argomenti di sua competenza, operandone, ove occorra, o promovendone la modificazione, a seconda che siano provvedimenti di competenza delle autorità locali, o di autorità superiori;

Le modificazioni portate in forza del presente articolo ai bilanci, alle tariffe daziarie e ai regolamenti sulle tasse comunali, dovranno preventivamente essere comunicate alle rappresentanze degli enti rispettivi, le quali, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, potranno fare le loro osservazioni o contro-proposte.

La Commissione deciderà con ordinanze motivate.

SAREDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAREDO. La Commissione, di cui trattasi in questo articolo, ha un gravissimo compito; e io dubito che possa soddisfarlo.

Nell'articolo infatti si dice: « per le provincie e comuni che, dopo opportuna istruzione della Commissione stessa, risultino nelle condizioni previste dall'art. 3 ». Sarà dunque questa Commissione, che dovrà fare l'istruzione sulle condizioni finanziarie dei comuni e delle provincie.

Quali mezzi, quali organi ha la Commissione presso gli ottomila comuni del Regno per poter adempiere la sua missiva? Ricorrerà, come al solito, ai prefetti? Ma con quali norme? E con quali risultati?

Esprimo quindi il voto che nel regolamento cui la presente legge si riferisce siano stabilite norme precise e tassative per le quali le Giunte provinciali amministrative debbano ogni anno, in altro termine da stabilirsi, mandare a questa Commissione i bilanci dei comuni che si trovino nelle condizioni previste dalla legge con le loro osservazioni e con le loro proposte.

Questa è la preghiera che faccio all'onorevole ministro.

BOSELLI, *ministro del tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BOSELLI, *ministro del tesoro*. Accetto volentieri la proposta del senatore Saredo, che sarà introdotta nel regolamento, e che si coordina molto armonicamente con uno degli ordini del giorno proposto dall'Ufficio centrale, del quale ordine del giorno essa è pratica ed opportuna esplicazione.

SAREDO. Ringrazio.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'articolo 7. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 7. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 8.

Per gli enti ai quali si applicano le disposizioni dell'art. 7 dovrà inoltre la Commissione sorvegliare l'esatta erogazione, agli scopi de-

stinati, dei prestiti concessi, e per un periodo di cinque anni dal versamento integrale del prestito all'ente debitore, la conservazione del bilancio consolidato.

Per il medesimo periodo, le variazioni al bilancio che si credessero necessarie dopo il consolidamento di esso dovranno essere approvate dalla Commissione.

Per le Provincie ed i Comuni di cui nella legge 24 dicembre 1896, n. 551, e che siano nelle condizioni previste dall'art. 3 della presente legge la Commissione stessa eserciterà le proprie funzioni a mano a mano che verranno a cessare quelle della Commissione istituita con l'art. 2 della legge medesima.

(Approvato).

Art. 9.

Le maggiori spese dipendenti dall'applicazione della presente legge graveranno sul provento della quota di centesimi venti per ogni cento lire di capitale che rimane a mutuo, stabilita dall'art. 8 della legge 24 aprile 1898, n. 132.

(Approvato).

Art. 10.

Per sei mesi dalla promulgazione della presente legge, il Governo del Re avrà facoltà di pubblicare con decreto reale un regolamento, allo scopo di determinare il funzionamento della Commissione di cui sopra, diretto ad assicurarne l'efficacia, trasferendo, in quanto occorra, alla Commissione stessa; limitatamente agli enti sottoposti alla sua sorveglianza, i poteri attualmente affidati dalle leggi e dai regolamenti ad altre autorità.

(Approvato).

Art. 11.

Entro il primo semestre di ciascun anno il ministro dell'interno presenterà al Parlamento una relazione compilata dalla Commissione sul proprio operato nell'anno precedente.

(Approvato).

Art. 12.

La somma di 15 milioni assegnata dall'art. 6 della legge 24 dicembre 1896, n. 551, è elevata alla somma di L. 26 milioni.

(Approvato).

Art. 13.

Agli effetti della presente legge, rimane abrogata ogni contraria disposizione.
(Approvato).

Ricordo al Senato, che l'Ufficio centrale ha presentato il seguente ordine del giorno, accettato dal ministro:

« Il Senato invita il Governo del Re a voler provvedere col regolamento:

« 1° Che la Commissione nell'esercizio dei poteri ad essa attribuiti dagli articoli 3, 7 e 8 della legge debba valersi dei prefetti e delle Giunte provinciali amministrative e sentirne il parere.

« 2° Che le provincie e i comuni, i quali non abbiano ancora ecceduto il limite legale della sovrimposta ed abbiano tuttavia sospeso i pagamenti, non possono essere considerati insolventi agli effetti dell'art. 3, se non quando sia dimostrato, che, anche portando la sovrimposta e le altre tasse alla massima altezza tollerabile, essi sarebbero nella impossibilità di adempiere le proprie obbligazioni.

« 3° Che nel caso preveduto dal capoverso dell'art. 4 i prestiti contratti con la Cassa depositi e prestiti, ed ammessi al riscatto non possano mai esser ridotti per transazione.

« 4° Che nell'esecuzione dell'art. 10 sia contenuta nei più stretti confini la facoltà di trasferire alla Commissione i poteri attualmente affidati alle autorità locali ».

È aperta la discussione su questo ordine del giorno.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo ai voti.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo alla votazione a scrutinio segreto del disegno di legge testè approvato per alzata e seduta.

Prego il signor senatore segretario Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, segretario, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari procedono allo spoglio delle urne).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del progetto di legge:

« Disposizioni sul credito comunale e provinciale »:

Senatori votanti	71
Favorevoli	52
Contrari	18
Astenuti	1

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Disposizioni intorno agli alienati ed ai manicomici (N. 5);

Disposizioni sui ruoli organici delle Amministrazioni dello Stato (N. 58).

La seduta è sciolta (ore 17.20).

Licenziato per la stampa il 19 maggio 1900 (ore 17).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

ERRATA-CORRIGE.

A pagina 1446, colonna 1ª, linea 4ª (seduta del 12 maggio 1900) là dove si dice: « agli sposi, se hanno piena capacità civile, cessa qualunque utilità che per legge dipenda dallo stato di celibato o di vedovanza », deve leggersi: « Gli sposi, se hanno piena capacità civile, perdono qualunque utilità che per legge dipenda dallo stato di celibato o di vedovanza ».